

■ Il luglio 1992 sarà certamente ricordato come un momento nero per la difesa dei diritti dei lavoratori. C'è innanzi tutto l'accordo che ha cancellato la scala mobile e bloccato la contrattazione articolata: accordo dramaticamente negativo non soltanto perché rappresenta il culmine dell'attacco al reddito ed alle condizioni di vita dei lavoratori, ma anche, e soprattutto, perché costituisce la prova più emblematica della condizione di assoluta subalternità alle forze dominanti in cui è venuto a trovarsi il sindacato. Ma c'è anche la notizia della conversione in legge, attuata senza modifiche dal Parlamento causa la fiducia posta dal governo, del decreto legge 11-7-1992 n. 333 concernente la manovra finanziaria, nel quale, tra l'altro, si trova inserita una disposizione in materia di mense aziendali fortemente voluta dalle imprese, e, purtroppo, non osteggiata, ed anzi alla fine espressamente richiesta dalle organizzazioni sindacali.

L'intervento legislativo sulla mensa, stabilendo che il suo valore non entra a far parte della retribuzione, e pertanto non va computato nel salario indiretto (ferie, festività, gratifica natalizia) e differito (Tfr), va nella direzione opposta rispetto a quella fatta propria in numerose sentenze che si sono andate moltiplicando in molte prefure italiane, in conformità con un indirizzo ormai consolidato della Cassazione (si vedano, ad esempio, Cass. 21-7-1989 n. 3483; Cass. 13-2-1990 n. 1054; Cass. 20-2-1991 n. 1758; Cass. 28-8-1991 n. 8957; Cass. 7-2-1992 n. 84).

Di fronte alle sconfitte subite in sede giudiziaria, che comportavano un notevole esborso economico in favore dei lavoratori, la Fiat e le aziende Iri ponevano in atto nel mese di maggio il ricatto della disdetta degli accordi vigenti, minacciando di chiudere il servizio a partire

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Reffione, avvocato CdL di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Pierluigi Alleva, avvocato CdL di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato CdL di Torino; Nyrane Mossi, avvocato CdL di Milano; Saverio Nigro, avvocato CdL di Roma

La mensa tra legge disdette e sentenze

ENZO MARTINO

da ottobre, e di lasciare senza lavoro i dipendenti delle imprese appaltatrici.

Il ricatto non condiziona la magistratura, che ancora una volta dava prova di grande autonomia ed indipendenza. Proprio all'indomani della notizia della disdetta, si segnalavano sentenze positive di un pretore di Torino (sentenza 25-5-1991, est. dott. Cambria), di un Pretore di Milano (dott. Canosa, sent. del 15-7-1992), e la prima sentenza,

anch'essa favorevole ai lavoratori, della Pretura di Roma.

La disdetta degli accordi vigenti sulla mensa, pur essendo un atto chiaramente illegittimo e dunque probabilmente solo un bluff, non riceveva invece una risposta adeguata da parte delle organizzazioni sindacali, le quali non trovavano di meglio che promuovere una petizione per chiedere alla Fiat di recedere dal proposito di chiudere le mense, ma anche per sollecitare un intervento legislativo in materia

che levasse alle aziende le castagne dal fuoco.

Così si è arrivati all'inserimento nel decreto legge sulla manovra finanziaria di una disposizione (art. 6, comma 3 e segg.) la quale ricalca il disegno di legge del precedente governo, e, come detto, precisa, in senso opposto alla giurisprudenza dominante, che il valore del servizio di mensa non entra a far parte della retribuzione a nessun effetto.

Contratti collettivi e individuali

risponde MARIO GIOVANNI GAROFALO

■ Spett. *Unità*, lavoro in qualità di impiegato direttivo in un'azienda farmaceutica multinazionale. Recentemente la direzione ha spedito una lettera ai quadri aziendali nella quale si richiedeva di rinunciare al compenso relativo a prestazioni di lavoro straordinario/supplementare in giorni festivi e festivi in cambio di un aumento di stipendio stabilito dall'azienda. In altre parole, si chiedeva ai lavoratori di rinunciare a quanto stabilito dall'articolo 30, punto 7° dei Ccnl dei chimici del 20-7-90.

Un'azienda può trattare individualmente con il lavoratore su questioni riguardanti il contratto collettivo? Esiste un comportamento antisindacale?

Paolo Repeto Verona

L'art. 2077 cod. civ. dispone che le clausole del contratto individuale di lavoro non possono derogare alle norme del contratto collettivo, salvo che non contengano condizioni più favorevoli al lavoratore. Di conseguenza, sul piano del rapporto individuale di lavoro, la risposta al questo proposito dal compagno richiede una comparazione tra il trattamento previsto dal contratto collettivo e quello offerto dall'azienda che non è possibile compiere in questa sede, ma che lo stesso lettore potrà fare utilizzando il criterio legale sopra esposto. Nell'ipotesi che il trattamento offerto sia peggiorativo di quello previsto dal contratto collettivo, l'eventuale accettazione da parte del singolo lavoratore non sposta i termini della questione.

Sul piano dei rapporti collettivi, offre nello stesso contesto temporale a tutta una categoria di lavoratori un trattamento uniforme (cioè, non giustificato da aspetti particolari di ciascun rapporto di lavoro), migliorativo di quello previsto dal contratto collettivo potrebbe certo costituire condotta antisindacale reprimibile ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, in quanto diretto ad ostacolare la loro sindacalizzazione. Ogni giudizio in materia, però, è estremamente delicato in quanto necessita di un attento esame di tutte le circostanze di fatto: e, dunque, indispensabile, prima di compiere un qualunque passo, consultare l'ufficio legale del sindacato.

Inoltre, la legge fa salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi anche aziendali che prevedono limiti e valori convenzionali al servizio di mensa. Quest'ultima norma non mancherà di fornire il pretesto per interpretazioni strumentali nel senso della retroattività della legge sulla mensa. Interpretazioni certamente infondate, non solo perché ingiuste, lesive di diritti acquisiti, ed incostituzionali, ma anche perché, nel merito, non sembrano rinvenibili accordi sindacali che esplicitamente escludano il computo pieno del valore in natura della mensa sul salario indiretto e differito, quantomeno sino all'art. 11 bis dell'ultimo Ccnl metalmeccanici (norma quell'ultima di assai dubbia validità ed efficacia anche per altri motivi che qui, per ragioni di spazio, non si possono trarre). Né può ragionevolmente sostenersi che la nuova legge intende ed ha il potere di far rivivere disposizioni dell'accordo interconfederale del 1956, non recepite dal Dpr 14-7-1960, perché in contrasto con la legge delegata 14-7-1959 n. 741, ed in particolare con i suoi artt. 5 e 7. E ciò a prescindere dal fatto che tali ultime disposizioni possono considerarsi assai poco attinenti al problema in esame.

Pertanto la nuova normativa, ancora una volta espressione di pessima tecnica legislativa, non sembra idonea a cancellare il vasto contenziioso giudiziario, in atto, ma, anzi, sembra destinata soltanto ad accrescere la confusione. A questo punto, risolto il problema per il futuro, sarebbe quantomeno opportuno un accordo sindacale che regolasse il passato, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e salvaguardando i diritti acquisiti dei lavoratori. Le umissime vicende sindacali non lasciano però ben sperare. Pertanto, temiamo, la parola è destinata a rimanere alla magistratura.

Senza domanda non si ottiene assegno o pensione di invalido civile

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

cioè conteggiando gli ultimi cinque anni e poi in percentuale ricalcolare gli anni di servizio?

Vito Pacelli

Bologna

Per i contributi versati dopo il pensionamento, l'Inps liquidava un "supplemento" che è calcolato sulla base delle retribuzioni degli ultimi 5 anni o del periodo effettivo se inferiore a 5 anni di contribuzione, secondo il meccanismo valido anche per le pensioni vere e proprie. Il supplemento si aggiunge e diventa parte integrante della pensione già liquidata e, nell'insieme del trattamento, agisce la perequazione automatica (scala mobile e "aggiornamento" alla dinamica dei salari).

**L'assegno per
il nucleo
familiare a
orfano solo con
la riversibilità**

Il meccanismo di rivalutazione quando si va in pensione definitiva

Sia la pensione o l'assegno per gli invalidi civili sia la pensione sociale per gli ultrasecantacinquenni sono concessi (corrispondono i presupposti) a seguito della richiesta da parte della persona interessata. La richiesta e il riconoscimento della invalidità civile non presuppongono automaticamente l'intenzione di richiedere la pensione o l'assegno da invalido civile (anche chi supera il limite di reddito oltre il quale non è concessa la pensione o l'assegno può essere interessato, per altri motivi, a ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile). Non avendo presentato la specifica domanda, la prefettura non ha deposito alcun accertamento. D'altra parte, avendo superato il sessantacinquesimo anno di età, non puoi più ottenerne il trattamento da invalido civile.

Nel 1990 ho compiuto 55 anni, pur continuando a lavorare, sono impiegato presso una società privata, ho presentato domanda all'Inps per la pensione e mi è stata accordata la minima, con un totale di 1710 contributi settimanali. Vorrei lavorare fino a raggiungere i 35 anni di contributi, al momento mi mancano 40 marcate settimanali per arrivare a 1820.

Desidererei sapere come mi verrà rivalutata la pensione quando mi dimetterò dal lavoro. Questi ultimi contributi saranno calcolati con la prima parte della pensione

Avendo letto i nuovi importi pubblicati sui limiti di reddito degli assegni familiari, chiedo se anche io ho diritto a tale prestazione. Ho 69 anni, percepisco due pensioni Inps (invalidità e superstiti) per un importo mensile complessivo di 1 milione 600 mila lire circa.

Beppe D'Agostino

Genova

Il solo caso nel quale un unico componente del nucleo familiare ha diritto all'assegno per il nucleo familiare è quando si tratta di un orfano con diritto alla pensione di riversabilità. Non è quindi il caso in esame

ALMANACCO PDS 1992

«Noi siamo il partito della svolta, della riforma della politica»

(dall'intervista ad Achille Occhetto per l'Almanacco Pds 1992)

APM comunicazione

Indice

- I. 1892/1992. Cento anni dopo la fondazione del partito dei lavoratori
- II. Dalla prima alla seconda Repubblica
- III. Sogni e fantasmi nella cultura e nei costumi degli italiani
- IV. Volti e spalle al futuro
- V. La soggettività delle donne: politica delle differenze
- Storia e simbologia dell'albero*
- VI. Temi della democrazia economica
- VII. Le parole della politica
- VIH. I nuovi confini della sinistra in Europa
- IX. Democrazia e comunicazione
- X. I giovani e la sinistra: chi siamo e cosa vogliamo

Volume rilegato, 400 pagine in carta patinata, sovraccoperta a colori, oltre 350 illustrazioni a colori e in bianco e nero.
L'almanacco sarà spedito ai sottoscrittori "Per la politica pulita" ed è in vendita presso le federazioni del Pds, le feste de l'Unità e la libreria Rinascita di Roma.

collaboratori

Laura Balbo
Roberto Barzanti
Antonio Bernardi
Maria Luisa Boccia
Gianni Borgna
Giancarlo Bosetti
Gloria Buffo
Alberto Cadioli
Patrizia Carrano
Ugo Casiraghi
Stefania Chinzari
Alberto Crespi
Anna Maria Crispino
Giancarla Codrignani
Francesca Colli
Tito Cortese
Gianni Cuperlo
Maria Rosa Cutruelli
Massimo De Angelis
Piero De Chiara
Stefano Di Michele
Alfonso Maria Di Nola
Franco Granatiero
Bruno Gravagnuolo
Mariangela Gritta Grainer
Annamaria Guadagni
Claudia Mancina
Alessandra Mecozzi
Enrico Menduni
Umberto Minopoli
Roberto Monteforte
Roberto Morrione
Fabio Mussi
Domenico Mario Nuti
Renato Pallavicini

interviste a:

Remo Bodei
Umberto Cerroni
Eugenio Garin
Francesca Izzo
Giorgio Napolitano
Achille Occhetto
Bruno Trentin
Livia Turco

servizi fotografici
Gianni Berengo Gardin
Luciano D'Alessandro
Tano D'Amico
Gabriella Mercadini

